Titolo

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PROVA – TESTIMONIANZA - STRUMENTO ECCEZIONALE

Descrizione

I procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (Corte federale d'appello, n. 20/2017-2018). Il procedimento disciplinare–sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall'espressione "necessità di provvedere", cui fa riferimento l'art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l'audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023 e nn. 64 e 76/2021-2022).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 19/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 60 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0019 CFA del 10 agosto 2023 (sig. Riccardo Stucchi/Procura federale interregionale)